

(N. 108-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1948

Conversione in legge del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200 adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione ministeriale che accompagna la richiesta di conversione in legge del decreto 6 ottobre 1948, n. 1200, concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo, enuncia chiaramente le ragioni per cui il decreto stesso fu emanato. Si è trattato di sanare una situazione di disagio che si era acuita specialmente in questi ultimi tempi a danno sia delle industrie produttrici, sia dei consumatori, contenendo le esigenze dell'Erario con quelle ragionevoli del particolare settore industriale.

Ed è necessario notare con vivo compiacimento che ne è venuta fuori una legge veramente ben fatta, tale da sistemare per lungo tempo l'importante e delicata materia. Essa mentre da una parte apporta una sia pur piccola maggiore entrata allo Stato, dall'altra disciplina la materia con un senso di misura

e di equilibrio non comuni nella nostra legislazione sugli alcoli, tanto da suscitare una favorevole impressione negli ambienti interessati. E di ciò va data viva lode al Ministro delle finanze ed ai suoi collaboratori.

Il decreto-legge si compone di tre parti: la prima concerne l'imposta sull'acool, la seconda quella sul benzolo e la terza disposizioni varie di natura fiscale e penale; in tutto 40 articoli che conviene esaminare dettagliatamente.

Gli articoli 1 e 2 riproducono esattamente gli articoli 1 e 2 del precedente decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, lasciando invariata l'attuale imposta base di lire 30.000 per ettanidro. La riproduzione è tutt'altro che superflua, essa è invece necessaria per l'organicità del decreto. Era stata richiesta una diminuzione di quest'aliquota, ma giustamente

il Ministro ha dichiarato inammissibile qualsiasi riduzione date le attuali condizioni del bilancio.

Con l'articolo 3 si stabiliscono le nuove misure del diritto erariale sulle varie specie di alcoli, secondo la materia prima da cui si ricavano. Per gli alcoli di 1^a categoria è stato aumentato il diritto erariale di 2000 lire l'ettanidro, portandolo da lire 25.000 a lire 27.000, aumento pienamente giustificato, nell'interesse dell'Erario, dalla diminuzione del costo della principale materia prima distillata, facendo solo eccezione per l'acool di sorgo, per il quale si è mantenuta un'aliquota inferiore (lire 22.000), in considerazione del suo costo di produzione alquanto superiore. Ma è bene osservare che per quest'ultimo alcool esiste in Italia una sola fabbrica a Forlino, che ha prodotto nel periodo luglio 1947-maggio 1948 solo 1930 litri d'alcool.

Per gli alcoli di 2^a categoria, ferma restando l'esenzione del diritto erariale per quelli prodotti per distillazione del vino e dei cascami della vinificazione, si introduce, per la prima volta nella nostra legislazione, un diritto erariale di lire 7000 per l'acool proveniente dalla frutta. Ciò era necessario ed utile dato il notevole sviluppo della distillazione delle frutta, specie fichi e carrube, con una produzione di alcool a prezzo di costo sensibilmente inferiore a quello proveniente dalle altre materie prime.

L'articolo 4 riduce da lire 5.000 a lire 1.000 il diritto erariale sull'alcool denaturato di prima categoria da impiegare in esenzione di imposta di fabbricazione.

La nostra legislazione aveva sempre esentato da qualsiasi tassa l'acool denaturato finchè nel 1945, con il decreto legislativo 26 aprile, n. 223, fu tassato per lire 1.000 l'ettanidro. Tale imposta fu aumentata con il decreto legislativo 21 ottobre 1946 a lire 2.000 con il decreto legislativo C. P. S. 22 marzo 1947 a lire 4.000 e con il decreto legislativo C. P. S. 21 ottobre 1947 a lire 5.000 per ettanidro. Ma questa imposta aveva ridotto notevolmente il consumo dell'acool denaturato per gli usi industriali e per i comuni usi di riscaldamento ecc. per l'elevato costo raggiunto da questo prodotto, ed aveva messo in disagio le distillerie di 1^a categoria interessate principalmente a questa produzione, specie con la cessazione

quasi completa dell'impiego dell'alcool come carburante.

Perciò la riduzione del diritto erariale è pienamente giustificata ed è stata accolta molto favorevolmente in special modo da parte delle industrie consumatrici di alcool, le quali sperano di poter riprendere il tradizionale lavoro di esportazione dei loro prodotti, producendo a minor costo. Il minor gettito per l'Erario potrà essere, almeno in parte, compensato dal maggior consumo.

L'articolo 5, nel confermare la vigente riduzione dell'imposta di fabbricazione per l'alcool impiegato nella fabbricazione dell'aceto, precisa che se questo è di prima, o di seconda categoria ma distillato da frutta, è soggetto al pagamento del diritto erariale.

Con l'articolo 6 si stabilisce, secondo la consuetudine, il trattamento dei prodotti esistenti sotto vincolo finanziario, alla data di pubblicazione del decreto. Le categorie interessate hanno fatto presente il loro desiderio che i prodotti giacenti avessero avuto il trattamento più favorevole ai sensi del decreto; ma la vostra Commissione non ha ritenuto di poter accogliere tali desiderata per il grave danno che ne sarebbe derivato all'Erario.

L'articolo 7, in analogia con l'articolo 4, concede un abbuono di lire 4.000 all'alcool di 2^a categoria destinato alla denaturazione, limitandolo però fino alla concorrenza del 25 per cento della produzione di ciascuna fabbrica, ripristinando così, in relazione al maggior costo di produzione dell'alcool di 2^o categoria una disposizione già in vigore in un passato non lontano nella nostra legislazione.

Gli articoli 8, 9 e 10 non hanno bisogno di particolari illustrazioni, trattando disposizioni consuetudinarie.

Di grandissima importanza ai fini dello sviluppo di una sana industria del cognac che possa competere con le similari industrie estere, anche nell'interesse del settore viti-vinicolo, sono le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 18, che prevedono facilitazioni fiscali e regolano l'invecchiamento dell'alcool destinato a tale uso, garantendo, d'altro canto, che il prodotto così destinato non venga distratto a danno dell'Erario, per la fabbricazione di liquori. L'abbuono d'imposta nella misura del 24 per cento alla fine del primo quadriennio d'invecchiamento, del 7 per cento per ogni anno del suc-

cessivo secondo quadriennio e del 9 per cento per ogni anno successivo sino al dodicesimo, porta ad un abbuono complessivo dell'88 per cento, che favorirà senza alcun dubbio la produzione di cognac fini stravecchi.

L'articolo 19 accorda benefici fiscali, per quanto possibile, alle acquaviti diverse dal cognac. Per queste ultime sarebbe bene che il Ministero studiasse una legge organica completa che ne disciplinasse nei particolari la produzione ed il consumo.

Con gli articoli da 20 a 25 entriamo nella parte assolutamente nuova del decreto che trasforma completamente il commercio degli alcoli. Viene stabilito cioè che gli alcoli puri devono essere venduti, come i liquori, in recipienti suggellati recanti in modo chiaro le indicazioni del loro contenuto ed il nome del produttore.

Non è chi non veda l'importanza e l'utilità di queste disposizioni, non solo al fine di evitare frodi all'Erario, ma anche di salvaguardare gli interessi degli onesti produttori e dei consumatori, assicurando la genuinità e l'esatta gradazione dell'alcool venduto, per cui si deve dar lode al Ministro di aver introdotto tale nuovo sistema di minuta vendita degli alcoli. È stato fatto presente che il termine di 180 giorni, previsto dall'articolo 23 per l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni, non fosse sufficiente per consentire l'attrezzatura di bottiglie necessarie per la vendita, ma la vostra Commissione ha ritenuto che in linea di massima il tempo concesso dovrebbe essere sufficiente e solo per venire incontro a possibili cause di forza maggiore ha deciso di proporre l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 23 così formulato: « Il Ministro delle finanze è autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri 60 giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile ».

Gli articoli 26, 27 e 28 non hanno bisogno di particolari delucidazioni e riguardano le sanzioni penali per i contravventori.

L'articolo 29 prevede le agevolazioni, già contemplate nella presente legislazione, per l'alcool impiegato per la preparazione dei

vini vermouth e marsala, e con esso finisce la prima parte del decreto.

La seconda parte del provvedimento in esame, che comprende gli articoli da 30 a 34, apporta alcune varianti alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° maggio 1948, n. 464, che ha ripristinato l'imposta di fabbricazione sul benzolo e precisamente ne eleva l'imposta da lire 2.700 a lire 7.600 al quintale per il greggio e da lire 3.600 a lire 10.100 al quintale per il raffinato, ed estende l'esenzione d'imposta al benzolo « impiegato in altri usi industriali sempre diversi dalla preparazione di carburanti »

Ed infatti la tassazione del benzolo fu ripristinata per il suo uso sempre crescente, in miscela con la benzina, come carburante, poichè pur costando meno della benzina era venduto allo stesso prezzo e quindi procurava un danno all'Erario per il minor consumo di benzina soggetta ad imposta, mentre dava notevoli lucri ai rivenditori.

Perciò mentre si mantengono ed allargano le esenzioni dall'imposta, intendendo colpire il prodotto solo per le quantità usate come carburante, se ne aumentano le aliquote per adeguarle all'attuale aumentato costo della benzina.

Infine la terza parte del decreto in esame, dall'articolo 35 alla fine, riguarda disposizioni comuni alle imposte di fabbricazione specie in ordine alle nuove cauzioni da prestare per effetto dell'aumento delle aliquote dell'imposta.

Onorevoli colleghi, il presente decreto non darà grande aumento di introiti all'Erario allo stato attuale delle cose; ma è sperabile che con la migliore disciplina introdotta e con l'adeguamento delle aliquote alle reali condizioni del mercato si abbia in un vicino avvenire un notevole aumento di produzione e di consumo e, di conseguenza, un aumento di entrate per lo Stato.

L'andamento della produzione, come dimostra la tabella allegata, fa ben sperare.

Quindi la vostra Commissione vi invita ad approvare la conversione in legge del decreto esaminato con le aggiunte proposte.

TAFURI, *relatore.*

PRODUZIONE ITALIANA ALCOLI - (in litri anidri)

Alcool	Categoria	M A T E R I E D I S T I L L A T E	E S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O								
			39-40	40-41	41-42	42-43	44-45	45-46	46-47	47-48 (1)	
Etilico	I	Cereali	853	2.984	12	2.929	—	55.794	—	1.523.567	
		Melassi	13.341.069	22.075.021	9.226.468	6.736.566	3.171.193	2.803.513	13.819.838	9.084.998	
		Acque alcoliche	4.440.538	3.793.780	4.164.036	1.955.372	1.007.510	882.642	570.626	551.222	
		Barbabetole	12.431.695	79.677.646	65.065.503	71.564.914	4.211.034	77.262	3.509.964	4.245.811	
		Altre materie	1.871.588	3.228.422	8.868.091	7.198.407	249.260	158.065	2.413.857	2.434.711	
		Totale alcool I categoria . . .	32.085.743	108.777.853	87.324.110	87.458.188	8.638.997	3.977.276	20.314.285	17.840.309	
		II	Vino	22.741.343	6.634.177	14.713.605	8.738.030	11.178.963	7.681.276	2.234.415	1.253.039
			Vinello	6.714.151	4.042.685	2.468.206	2.941.221	685.590	1.144.541	2.414.502	3.265.999
			Vinacce	5.834.677	4.300.742	5.099.923	4.653.759	1.511.840	3.523.304	5.378.550	5.595.010
			Altre materie	6.066.165	918.080	390.160	449.459	1.283.666	2.790.653	3.270.703	6.495.476
Totale alcool II categoria . . .	41.356.336		15.895.684	22.671.894	16.782.469	14.660.059	15.139.774	13.298.170	16.609.524		
Metilico	—	Totale alcool etilico	73.442.079	124.673.537	109.996.004	104.240.657	23.299.056	19.117.050	34.449.833		
0	—		5.240	4.195	—	8.036	—	3.365	—		

(1) Dati provvisori riguardanti soltanto 11 mesi.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo con le seguenti aggiunte:

a) all'articolo 1, secondo comma, dopo le parole « propilico e isopropilico, i quali » aggiungere tra due virgole « agli effetti del presente decreto »;

b) all'articolo 23 aggiungere il seguente comma « Il Ministro delle finanze è autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri 60 giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile ».